



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO (Città Metropolitana di Milano)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n° 62 del 17/12/2019

Sommario

art. 1 - Oggetto	2
art. 2 - Classificazione dei messaggi pubblicitari	2
art. 3 - Individuazione delle aree	3
art. 4 - Durata dell'esposizione.....	3
art. 5 - Cartelli.....	4
art. 6 - Insegne di esercizio	5
art. 7 - Insegne di esercizio a bandiera	11
art. 8 - Insegne pubblicitarie di servizio.....	11
art. 9 - Mezzi per pubblicità di eventi speciali	11
art. 10 - segnali verticali di indicazione e preinsegne	12
art. 11 - segni orizzontali reclamistici	13
art. 12 - impianti di pubblicità e propaganda/reclamistici	14
art. 13 - Struttura e modalità di installazione.....	17
art. 14 - Materiali e Colori.....	17
art. 15 - Illuminazione	18
art. 16 - Ubicazione	18
art. 17 - Distanze	19
art. 18 - Nuclei storici ed area soggette a vincoli paesaggistici	20
art. 19 - Domanda di autorizzazione	21
art. 20 - Validità dell'autorizzazione	23
art. 21 - Norme finali e transitorie.....	23

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

art. 1 - Oggetto

Il presente Piano disciplina le regole di installazione degli impianti pubblicitari pubblici e privati su tutto il territorio comunale, nel rispetto del vigente Codice della Strada (C.d.S.) D.Lgs. n° 285/92 e successive modificazioni, del D.P.R. n° 495/92 Regolamento di attuazione del C.d.S. e successive modificazioni e del vigente “*Regolamento*” comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni (che di seguito chiameremo “*Regolamento*”).

Gli impianti pubblicitari sono riconosciuti come elementi di arredo urbano determinanti e caratterizzanti l’ambiente.

Scopo del Piano è favorire l’omogeneità e l’ordine di quella porzione di arredo urbano avente come funzione la diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici e istituzionali.

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente comma, il Piano individua, inoltre, le tipologie di impianti di esclusiva installazione e gestione dell’Amministrazione Comunale.

Il Piano è redatto in conformità ai criteri fissati dal Titolo V del *Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni*, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507 “*Revisione e armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*”.

art. 2 - Classificazione dei messaggi pubblicitari

L’art. 37 del “*Regolamento*” stabilisce che le caratteristiche e le tipologie degli impianti debbano rispettare le prescrizioni dettate dalla disciplina del Codice della Strada e del D.P.R. n° 495/92 e successive modificazioni.

Le categorie di messaggio si distinguono in:

- a) MESSAGGI DI NATURA ISTITUZIONALE: vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province, Città Metropolitane e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali); sono effettuati mediante affissioni;
- b) MESSAGGI DI PUBBLICA UTILITÀ: vi rientrano tutte le informazioni di rilevanza pubblica (stradario, informazioni su servizi comunali, organizzazione del Comune, indirizzi utili, sito Internet comunale); sono comprese le indicazioni atte a favorire i percorsi per raggiungere gli edifici pubblici o di pubblica utilità (le Poste, la ATS, la biblioteca, il Comune, le sedi della Polizia Municipale e dei Carabinieri), di interesse storico e culturale (il monumento, il borgo, il parco, la riserva del Carengione). Sono effettuati mediante messaggi fissi;
- c) MESSAGGI ESCLUSIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA: vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all’affissione di necrologi; per il loro contenuto e riservatezza non possono essere inseriti in impianti destinati anche ad altre tipologie di messaggi; sono effettuati mediante affissioni;
- d) MESSAGGI AD ESCLUSIVO USO DI PARTITI POLITICI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DI ORATORI, DI ASSOCIAZIONI E DI CIRCOLI SOCIALI E CULTURALI

RICONOSCIUTI DAL COMUNE: il cui utilizzo è disciplinato da apposito “Regolamento” comunale per l’affissione di partiti e associazioni; per il loro contenuto e regolamentazione specifica non possono essere inseriti in impianti destinati anche ad altre tipologie di messaggi; sono effettuati mediante affissioni.

- e) MESSAGGI COMMERCIALI: vi rientrano tutti gli impianti destinati a messaggi aventi rilevanza economica, compreso l’indicazione dei percorsi per giungere all’attività pubblicizzata. Possono essere fissi o ad affissione.

art. 3 - Individuazione delle aree

Ai fini della classificazione delle strade e delimitazione del centro abitato si rimanda alla Deliberazione Commissariale n. 98 del 30/05/2016 “Aggiornamento della classificazione tecnico funzionale della rete stradale e della delimitazione del centro abitato ai sensi degli artt. 2 e 4 del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni”.

Il centro abitato è destinato esclusivamente ad impianti aventi carattere di pubblica utilità, fatta salva la facoltà dei privati di installare, previa autorizzazione comunale:

- insegne di esercizio;
- targhe di dimensioni superiori a 40x40 cm;
- avvisi di vendita e/o locazione immobili di dimensioni superiori a 40x40 cm;
- segnali verticali d'indicazione/preinsegne;
- impianti il cui obbligo discende da altri Regolamenti e norme;
- locandine, stendardi/gonfaloni/striscioni e segni orizzontali reclamistici solo per un periodo non superiore a 90 giorni.

Fatta salva la limitazione nel Centro abitato di cui al precedente comma, per l’installazione di impianti lungo le strade, nell’ambito ed in prossimità di luoghi, complessi o singoli edifici sottoposti a vincoli monumentali o a vincoli paesaggistici e ambientali, si rimanda alla normativa in materia e relativi criteri regionali, alle norme contenute nella pianificazione sovracomunale in materia di tutela del paesaggio.

art. 4 - Durata dell’esposizione

In relazione al periodo di esposizione, i mezzi pubblicitari sono individuati in:

impianti permanenti: sono quelli saldamente ancorati a terra o a superficie verticale con supporto durevole con messaggi pubblicitari di durata di esposizione superiore a 90 giorni e per un massimo di 3 anni, rinnovabili; È vietato utilizzare strutture provvisorie per la posa di impianti pubblicitari a carattere permanente. Non sono ricompresi i mezzi pubblicitari quali bandiere, locandine e striscioni/gonfaloni/stendardi.

impianti temporanei: durata massima 90 giorni consecutivi finalizzati all’esposizione di pubblicità di eventi speciali quali manifestazione o alla promozione, spettacoli, mostre fiere, vendite speciali (bandiere, striscioni/gonfaloni/stendardi, locandine). Possono essere installati massimo una settimana prima dall’evento e rimossi entro 48 ore dalla conclusione dello stesso.

CAPO II

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Fatto salvo quanto già disciplinato dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada per quanto riguarda i limiti dimensionali, le caratteristiche e l'ubicazione, gli impianti pubblicitari a messaggio fisso dovranno uniformarsi a quanto di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, tutti i mezzi pubblicitari diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, definiti nei successivi artt. dal 9 al 12, in questo Piano, saranno identificati per brevità "altri mezzi pubblicitari".

Per l'installazione, fuori dal Centro abitato, delle tipologie di mezzi pubblicitari si rimanda alle disposizioni all'art. 47 e seguenti del DPR 495/92 e successive modificazioni.

L'installazione nel Centro abitato è regolamentata dai seguenti articoli.

art. 5 - Cartelli

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale, monofacciale o bifacciale, supportato da idonee strutture di sostegno o posto in aderenza ai muri, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici, fissi ed affissioni.

I cartelli destinati ad affissioni sono consentiti solo per pubblica utilità da parte dell'Amministrazione Comunale, autorità giudiziaria per calamità ed incidenti azienda o enti erogatori di pubblici esercizi e seguono quanto disposto nel "*Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni.*"

L'installazione di cartelli a messaggio fisso sono consentiti fuori dal centro abitato e solo nelle strade del centro abitato individuate con deliberazione di C.C. n. 2 del 29/01/2013 e di seguito elencate:

- Via Giuseppe Di Vittorio
- Via della Liberazione
- Via XXV Aprile
- Via Achille Grandi
- Via II Giugno
- Via Liguria
- Via Luigi Einaudi
- Via Enrico Mattei

Possono essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

Nel centro abitato non è ammessa l'installazione di cartelli a messaggio variabile o a scorrimento.

Fuori dal centro abitato, il limite dimensionale massimo dei cartelli è di 6,00 mq, come disciplinato dal Regolamento di attuazione del CDS.

Nel centro abitato e lungo le strade precedentemente elencate ed individuate deliberazione di C.C. n. 2 del 29/01/2013, ove è consentita la posa, il limite dimensionale massimo è di mq 5,00.

I mezzi pubblicitari contenenti messaggi pubblicitari e di propaganda di prodotti o anche di attività, anche se contenenti una freccia direzionale, aventi dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate per le preinsegne all'art. 10 del presente Piano, sono catalogati come cartelli o mezzi di cui all'art. 12 del presente piano, e pertanto seguono i divieti e le prescrizioni del presente articolo.

All'interno di esercizi aperti al pubblico (negozi, supermercati ristoranti ecc.) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi luminosi o non, rotanti ecc. anche per conto terzi, senza la preventiva autorizzazione, a condizione che non sia visibile dalla strada. Rimangono comunque gli oneri tributari.

art. 6 - Insegne di esercizio

Si definisce “insegna di esercizio” un impianto con scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate con materiali di qualsiasi natura e supportate da strutture stabili tra le quali recinzioni e parti dell'edificio, installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Non sono finalizzate all'affissione.

Si intendono per *pertinenze accessorie* gli spazi e le aree private limitrofe o contigue alla sede dell'attività, poste al servizio anche non esclusivo della stessa. Nel caso di utilizzazione della stessa pertinenza accessoria, da parte di più soggetti, le insegne devono essere uniformate per dimensioni e punto d'installazione.

Possono essere opache o luminose per luce propria o indiretta nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 50 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni.

Per quanto sopra detto, se installati nella sede o nelle pertinenze sopracitate, le insegne commerciali, le targhe di esercizio (utilizzate qualora non sia possibile installare le insegne sulle vetrine), le targhe professionali superiori a 40x40 cm (per dimensioni totali inferiori non è prevista autorizzazione), le insegne di cantiere con il nome della ditta, quando rispettivamente affissi sugli immobili oggetto di lavori e ricompresi all'art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 507/93 sono catalogate come insegne di esercizio e quindi soggette alle prescrizioni del presente articolo.

Sono altresì soggetti alle prescrizioni del presente articolo gli impianti contenenti i messaggi pubblicitari “vendesi e/o affittasi” quando apposti sulla superficie degli immobili oggetto di vendita/locazione ecc.

Fuori dal Centro abitato il limite dimensionale rispetta quanto stabilito all'art. 48 del Codice della Strada e nello specifico:

“a) Per le insegne di esercizio poste trasversalmente al senso di marcia il limite dimensionale massimo è pari a 6 mq;

b) per le insegne poste parallelamente al senso di marcia e non aderenti agli edifici il limite dimensionale è di 20 mq;

c) Per le insegne di esercizio poste parallele al senso di marcia ed in aderenti al fabbricato la superficie max è 20 mq per superficie della facciata della sede fino a 100 mq. Per superfici di facciata superiori a 100 mq, fermo restando quanto stabilito al comma precedente, per la parte eccedente i 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie fino al limite di 50 mq”.

Nel Centro abitato, il limite dimensionale rispetta quanto stabilito di seguito:

- 1) Per le insegne di esercizio poste trasversalmente al senso di marcia, non aderenti al fabbricato, il limite dimensionale massimo è pari a 3 mq;
- 2) Per le insegne d'esercizio posizionate parallelamente al senso di marcia e non aderenti agli edifici il limite dimensionale è di 3 mq;
- 3) per gli impianti catalogati come elenchi tabellari a servizio di complessi produttivi/commerciali aventi più di 8 attività il limite dimensionale è di 6 mq;
- 4) Per le insegne di esercizio poste in aderenza al fabbricato:
 - a) Se la superficie della singola facciata è inferiore o uguale a 50 mq: massimo 5 mq;
 - b) Se la superficie della singola facciata è compresa tra i 50 mq ed i 100 mq: massimo 10 mq;


c) Se la superficie della singola facciata è maggiore di 100 mq: max 10% della facciata, (massimo di 10 mq per singola insegna).

- d) **Si precisa che la verifica del limite dimensionale stabilito ai precedenti punti è effettuata relativamente alla facciata di pertinenza dell'attività svolta;**
- e) **Per edifici ospitanti più attività e non dotati di ingressi indipendenti, la somma di tutte le superfici delle insegne posizionate sulla medesima facciata, non deve superare il limite dimensionale stabilito ai precedenti punti;**
- f) **Il calcolo della superficie di un impianto, posto sulla copertura della struttura a cui si riferisce, o/e luminoso è effettuato considerando l'intero sviluppo geometrico dello stesso (quindi non solo le scritte loghi ecc ma anche la superficie di fondo).**

Seguono schemi esplicativi per la verifica delle superfici.

Caso 1:

richiesta autorizzazione posa di tre insegne della ditta di cui due in aderenza alle facciate dell'edificio (insegna 1A e 1C) e una parallela al senso di marcia ma non aderente all'edificio (insegna 1B):




Verifiche:

Insegna 1A + 1B: limiti punto 4) [di cui la sola 1B limiti di cui al punto 2 - max 3.00 mq] con riferimento alla Superficie L1 x H edificio

Insegna 1C: limiti punto 4) con riferimento alla Superficie L2 x H edificio

Caso2:

richiesta autorizzazione posa di due insegne (insegne 1A 1B) della ditta 1 da posizionare sulle facciate dell'edificio ciascuna parallela al senso di marcia ed aderente all'edificio:




Verifiche:

Insegna 1A: limiti punto 4) con riferimento alla Superficie L1 x H edificio

Insegna 1B: limiti punto 4) con riferimento alla Superficie L2 x H edificio

Caso3:

richiesta autorizzazione posa insegna 1 della ditta 1 su un edificio con unico ingresso ospitante più attività la cui insegna è già presente:




Verifiche:

Insegna Ditta 1+Ditta2+Ditta3: limiti punto 4) con riferimento alla Superficie A x H

Caso 4:

richiesta autorizzazione posa insegna 1 della ditta 1 su edificio con ingresso indipendente per ogni attività in esso presente:



Verifiche:

Insegna Ditta 1: limiti punto 4) con riferimento alla Superficie A x H


Insegna Ditta 2: limiti punto 4) con riferimento alla Superficie B x H

Insegna Ditta 3: limiti punto 4) con riferimento alla Superficie C x H

Per edifici con pianta articolata, si considera facciata ogni singolo lato dell'edificio, compreso tra spigolo e spigolo. In caso di pareti non ortogonali, la parete obliqua dovrà essere conteggiata insieme alla parete contigua con cui forma un angolo $\leq 45^\circ$.

Seguono esempi di calcolo per edifici con piante articolate

Edificio con più blocchi di H diverse





Verifiche:
limiti punto 4) con riferimento alle Singole Superfici $S_n = L_n \times H_n$

Edificio con pareti ortogonali raccordate con parete obliqua:

caso A

Caso B




Verifiche:

limiti punto 4) con riferimento alle Singole Superfici $S_n = L_n \times H_n$


la superficie obliqua viene aggiunta alla superficie contigua con cui forma un angolo $\le 45^\circ$. In caso di angolo a 45° si potrà optare per l'unione della verifica verso la parete contigua di destra o di sinistra.

Edificio con pareti non ortogonali raccordate con parete obliqua:


Caso C: angolo di raccordo $\le 45^\circ$ possibile accorpamento delle pareti contigue alla parete obliqua.



Caso D: angolo di raccordo $> 45^\circ$ - le pareti si calcolano tutte separatamente



Edificio a pianta complessa con pareti oblique:



Le pareti sono prese unitariamente ove l'angolo di raccordo è $\leq 45^\circ$

Le superfici di riferimento, su cui effettuare le verifiche sono date dal prodotto di $L \times H$, dove H è l'altezza della superficie/edificio.

Non rientrano nel calcolo per la verifica dimensionale, le indicazioni utili come “entrata-uscita” ed elenco orari, le vetrofanie con immagini senza logo e senza scritte non espressamente riguardante pubblicità o finalizzate ad oscurare la vetrina dell’esercizio. Per il calcolo delle vetrofanie vedere art. 12 del presente piano.

Per le insegne poste sulla **copertura** degli edifici, queste sono ammesse esclusivamente se riportanti denominazione sociale e marchio dell'attività. Esse devono essere arretrate rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari ad almeno il 50% della loro altezza e la superficie dovrà rispettare il limite dimensionale complessivo previsto per le insegne di esercizio.

Per quanto riguarda le insegne di esercizio delle attività che si svolgono all'interno dei **centri commerciali o grandi strutture di vendita**, al fine di uniformare i criteri di posa e dimensionali delle stesse, sia se trattasi di nuove installazioni che di rinnovi o modifiche dell'esistente, è obbligatorio, la redazione e trasmissione, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano, di un progetto da sottoporre all'approvazione della Commissione Comunale del Paesaggio.

Nel progetto dovranno essere individuate le aree di facciata destinate alla posa delle insegne, la cui superficie totale, per facciata, non dovrà superare il limite dimensionale pari al 15% della superficie della facciata stessa.

art. 7 - Insegne di esercizio a bandiera

Qualora l'insegna di esercizio o una parte della stessa sporga senza sostegno su suolo pubblico o ad uso pubblico, viene considerata INSEGNA DI ESERCIZIO A BANDIERA.

Sono consentite insegne a bandiere solo con finalità di insegna di esercizio.

Il limite dimensionale non deve superare mq 1,00.

Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, farmacie, parafarmacia, polizia, ecc.) anche nella tipologia a cassonetto luminosi, se realizzate secondo le direttive degli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri dimensionali del presente articolo.

All'interno del Centro abitato devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale e nel caso di mancanza di un marciapiede l'altezza non deve essere inferiore a 5,10 mt.

La proiezione verticale del filo esterno di tali insegne deve essere distante dal ciglio esterno del marciapiede o, in assenza, dal margine della carreggiata, di almeno 0,5 mt.

art. 8 - Insegne pubblicitarie di servizio

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” un manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (transenne parapetonali, pensiline, fermate autobus, cestini, panchine, orologi, stradari, tabelle informative del Comune con messaggi fissi anche intercambiabili, fioriere, portabiciclette, coperture di passaggi e soste pedonali e ciclabili e simili) recanti uno spazio pubblicitario finalizzato alla diffusione di messaggi fissi o mediante affissioni. Possono essere opachi o luminosi per luce propria o indiretta.

Considerata la finalità di pubblica utilità e la tipologia del messaggio, è consentito entro il centro abitato l'apposizione di messaggi esclusivamente da parte dell'Amministrazione Comunale o di enti pubblici.

Pertanto è vietato l'uso di questa tipologia da parte di soggetti privati nel centro abitato.

Fatto salvo quanto detto al comma precedente, sono considerate insegne di esercizio le transenne parapetonali esclusivamente se poste su area privata e pertanto né è consentita l'installazione e l'uso, e seguono quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento.

art. 9 - Mezzi per pubblicità di eventi speciali

Sono definiti elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

A questa tipologia appartengono gli striscioni, le bandiere, le locandine e gli stendardi/gonfaloni.

Sono finalizzati all'esposizione di pubblicità di eventi speciali quali manifestazione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, eventi creativi o sportivi, mostre fiere (striscioni locandine e stendardi/gonfaloni), lancio di iniziative commerciali e vendite speciali (solo locandine e stendardi).

Data la finalità, tali impianti hanno carattere temporaneo. Il tempo necessario relativo alla manifestazione o alla promozione non deve superare il limite di 90 giorni. Gli impianti possono essere collocati massimo 2 settimane prima dell'evento e rimossi entro le 48 ore successive il termine dello stesso.

Non possono essere luminosi né di luce propria e né luce indiretta.

Nel caso di manifestazioni e similari, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato soltanto dalle indicazioni relative al marchio, enti associazioni ditte o sponsor in generale.

È vietato l'ancoraggio, anche di un solo punto, dei mezzi pubblicitari agli alberi, finestre e balconi, impalcature, cesate e ponteggi di cantieri edili, pali della segnaletica stradale, inferriate, targhe viarie.

STRISCIONI: L'installazione, sempre a carattere temporaneo, nel Centro abitato è riservata

esclusivamente all'Amministrazione Comunale, ad enti pubblici e ad associazioni, comitati e ogni altra forma associativa non avente fini di lucro e pertanto non destinati quindi al lancio promozionale di iniziative commerciali e vendite speciali.

All'interno del centro abitato il limite dimensionale è dato dalla lunghezza (min. 6 mt - max 10 mt) pari alla distanza dagli attacchi ai sostegni per l'altezza che non deve superare mt 1,20;

BANDIERE e STENDARDI/GONFALONI: è un impianto bidimensionale mono o bifacciale, realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, vincolato da un lato ad una superficie di appoggio anche se non aderente alla stessa, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo in modo stabile.

L'esposizione di stendardi e bandiere per la promozione commerciale è consentita esclusivamente all'interno di aree private.

All'interno del centro abitato il limite dimensionale per le bandiere, gli stendardi e gonfaloni è di mq 1,00.

LOCANDINA: se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Non possono essere luminosi, né per luce propria e né per luce indiretta. All'interno del centro abitato il limite dimensionale è di mq 0,70. Per dimensioni inferiori a 40x40 cm non è prevista la preventiva autorizzazione alla posa.

Se posizionati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, sono catalogati come insegne di esercizio e il limite temporale max è di un anno (anziché 90 giorni) e in questo caso seguono i limiti dimensionali stabiliti per le insegne di esercizio.

art. 10 - segnali verticali di indicazione e preinsegne

I "segnali verticali di indicazione" sono manufatti che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali così come definito all'art. 124 del regolamento di attuazione del Codice della Strada Dpr 495/92.

Le tipologie e caratteristiche dei segnali verticali di indicazione sono descritte nell'art. 134 comma 1 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (lettera h art. 39 del Codice della Strada) le cui caratteristiche sono prescritte nello specifico dall'art. 124 in poi.

Non sono finalizzate all'affissione. Non possono essere luminosi né per luce propria, né per luce indiretta.

Devono essere collocati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e ad una distanza di non oltre 10 km (comma 2 art. 134) da esso fatta eccezione per le preinsegne la cui distanza si riduce a 5 km.

Le caratteristiche e i colori sono disciplinati dall'art. 124 e seguenti del D.P.R. n° 495/92 e successive modificazioni.

Sulle intersezioni o isole di traffico sono consentite solo pannelli con la dicitura "zona industriale/commerciale".

Si definisce "preinsegna" un impianto con scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi o loghi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività in modo da facilitare il reperimento della stessa sede e comunque nel raggio di 5 km.

Rientrando nella fattispecie gli impianti rientranti nella lettera b) dell'art. 134 comma 1 e comma da 5 ad 8 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Vedasi disegno n. 1

Non possono essere luminosi né per luce propria, né per luce indiretta. Nel centro abitato la forma è rettangolare e le dimensioni consentite sono 125x25 cm.

Il colore di fondo deve essere nero con scritte e frecce di colore giallo come definito all'art. 78 lettera comma 2 f e comma 3 lettera b.

Gli eventuali marchi o simboli devono non superare un terzo della superficie della preinsegna e possono avere colore originale del marchio della ditta.

È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) tabelle, in colonna verticale, a condizione che le preinsegne siano dello stesso colore e dello stesso formato e siano oggetto di unica autorizzazione come stabilito al comma 3 art. 48 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.


Nel caso di marciapiedi di dimensioni ridotte o assenza degli stessi, qualora si adottino preinsegne supportate da un solo sostegno (a bandiera) il numero massimo di pannelli si riduce a 3 unità.

Se in numero inferiore alle unità massime previste, il posizionamento delle preinsegne deve effettuarsi partendo dal bordo superiore a scendere verso il basso.

La distanza del bordo inferiore e il piano di calpestio non può essere inferiore a 2,00/2,50 mt (marciapiede/pista ciclabile) che può essere ridotto a 1,50 solo per quelle preinsegne posizionate parallelamente al senso di marcia o in aderenza a elementi preesistenti quali muri, facciate di edificio, recinzioni. Il margine superiore dovrà avere un'altezza massima compresa tra 3,50 e 4,00 mt.

La collocazione delle tabelle/pannelli di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, c/1 e 128, c/8 del D.P.R.:

1. in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto";
2. immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra
3. sottostanti a queste ultime tutte quelle che indicano di svoltare a destra.



Disegno 1 - Preinsegne

art. 11 - segni orizzontali reclamistici

Sono definiti "segnali orizzontali reclamistici" la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive, ben ancorate ma removibili dopo l'uso, di scritte in carattere alfanumerici, simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Sono impianti posizionati per il tempo necessario relativo alla manifestazione, che non deve superare il limite di 30 giorni. L'apposizione è disciplinata dall'art. 51 del DPR 495/92 e successive modificazioni. Non possono essere luminosi né per luce propria, né per luce indiretta.

Sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.

La collocazione non è consentita, nelle aree d'intersezione stradale, né sui tratti stradali interessati da iscrizioni topografiche e d'indicazione stradale di ogni tipo.

All'interno del centro abitato il limite dimensionale è dato dalla larghezza della carreggiata escluso lo spazio riservato alla sosta degli autoveicoli per l'ingombro totale del messaggio che non può superare l'altezza di mt 1,50.


art. 12 - impianti di pubblicità e propaganda/reclamistici

Sono qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti elencate dall'art. 5 al 11 del presente Piano.

Rientrano in questo tipo di impianti:

1. la bacheca è una vetrinetta apribile da un lato e posta al muro o su supporto proprio destinata all'esposizione di avvisi quotidiani periodici ed alla diffusione di informazioni di attività di enti pubblici, di culto partiti politici, associazioni riconosciute e alla esposizione di messaggi relativi all'attività commerciale esercitata (menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi ed alberghi). Possono avere dimensione max 120x80 mt. Per dimensioni dei singoli fogli fino ad A4 non hanno bisogno della preventiva autorizzazione.
2. la tenda sono un manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiale assimilabile posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi o tavolini posti su spazi aperti (gazebi). In prossimità della sede operativa dell'attività a cui si riferisce i **messaggi posti sulle tende o gazebi sono catalogati come insegne di esercizio** e quindi seguono i relativi limiti. Le tende solari installate a protezioni delle vetrine di esercizi imprenditoriali in genere, oppure di distese di tavoli e sedie, o di mostre all'aperto, dovranno essere poste in opera in modo che l'altezza minima, dei drappi mobili e/o degli altri elementi strutturali di sostegno, non sia inferiore a 2,50 metri, ove la tenda sia protesa all'esterno dell'edificio di riferimento e sopra marciapiedi. Quando la tenda è protesa sopra marciapiedi, confinanti con la carreggiata stradale, la copertura dovrà rimanere arretrata 30 cm, rispetto all'allineamento verticale del marciapiede o passaggio pedonale sottostante. Le tende non possono essere installate in prossimità delle intersezioni stradali, quando la loro posizione possa rendere difficoltosa la viabilità, la visibilità e comprensione della segnaletica stradale, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. Le tende debbono essere colorate con tinte uniformi con l'esclusione del colore rosso nelle sue diversificazioni cromatiche.
3. impianto di pubblicità a messaggio variabile è un manufatto (espositore, cornice, cavalletti ecc.) posizionato all'interno delle vetrine finalizzato alla pubblicità di prodotti o attività caratterizzato dalla variabilità del messaggio o prodotto. Luminoso di luce propria o indiretta. A questa tipologia appartengono anche i poster ed impianti esposti in vetrina. La posa di messaggi variabili, non scorrevoli, è oggetto di preventiva autorizzazione e seguono le prescrizioni dettate agli articoli del presente Piano relativi alla tipologia di appartenenza (cartello, insegna) solo se intellegibili da strada. **NON è consentita la posa di impianti di pubblicità a messaggio automaticamente intercambiabile nel centro abitato,** salvo eventuali accordi convenzionati con l'Amministrazione Comunale all'interno di programmi e progetti di servizi di pubblica utilità.

4. **la vetrofania** è la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in carattere alfanumerici di simboli e di marchi finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari. La **vetrografia** è la riproduzione su vetrine con il metodo della smerigliatura, incisione con acido o altro. In quanto poste sulla sede operativa sono catalogate come insegne di esercizio e pertanto, per le vetrofanie contenente scritte e loghi o contenenti esplicita pubblicità dell'esercizio, la loro superficie deve rispettare le limitazioni dimensionali ad esso riferite. **Se associate ad altre insegne di esercizio, la superficie delle vetrofanie con logo e scritte, non può superare il 40% della superficie della vetrina e comunque devono garantire il rispetto dei Rapporti Aeroilluminanti. Non sono considerate mezzo pubblicitario le vetrofanie a colori prive di scritte loghi disegni e immagini non riguardanti esplicita pubblicità, la scritta "entrata-uscita" e gli orari d'esercizio e pertanto la loro superficie non rientrano nel calcolo delle superfici limiti da rispettare.**
5. **Il mezzo pubblicitario pittorico** è un manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere riportante messaggi pubblicitari. Tale impianto pubblicitario è soggetto alla verifica del rispetto del limite dimensionale pari al 50 % della superficie del ponteggio.
6. **il totem** (disegno 2) è un elemento tridimensionale multifacciale, di altezza massima consentita pari a 3,00 mt, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno finalizzata alla diffusione di più messaggi pubblicitari, al servizio di una o più imprese, concentrate all'interno di una stessa area privata edificata, o struttura edilizia polifunzionale. Sono utilizzati nel caso in cui non è possibile installare l'insegna sulla sede dell'attività o nel caso in cui la stessa non è visibile da strada.
- È consentito posizionare massimo un messaggio per attività. I singoli messaggi potranno essere di dimensione massima L 1,25 m x h 0.60 m per massimo n. 4 messaggi per totem, per senso di marcia, con massimo n. 2 totem per ingresso. Nel caso di complessi edilizi con unico ingresso aventi più di otto attività sarà consentito posizionare in alternativa al totem, gli elenchi tabellari di cui al punto successivo.





Disegno 2 - Totem

7. **Elenchi tabellari** (disegno 3) sono costituiti da tabelloni con indicazione della ragione sociale delle attività e relativi sub-civici all'interno di uno stesso complesso produttivo/commerciale, aventi limiti dimensionali e caratteristiche come da schemi sottostanti, per complessi con n. di attività superiore a 8. Possono contenere anche una



planimetria dello stabile.

Tali impianti devono essere posti all'interno dell'area di pertinenza del complesso edilizio ed essere in numero massimo di due tabelloni, ciascuno di dimensioni massime 1,20 x 2,20 mt o 2,70 x 2,20 mt (se con planimetria) per attività fino a 20 unità e dimensioni massime 2,40 x 2,20 mt o 3,90 x 2,20 mt (se con planimetria) per attività oltre le 20 unità.

La superficie complessiva massima consentita è comunque di 6 mq.



Disegno 3 - per attività comprese tra 9 e 20 unità.



Disegno 4 - per attività superiori a 20 unità

8. gli impianti fissi per le affissioni sono strutture destinate all'affissioni di manifesti avvisi fotografie ed altro materiale cartaceo, di dimensione di 0,70 x 1,00 mt che non riguardano questo Piano, poiché rientrano nelle affissioni.

9. CAPO III

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Fatto salvo quanto già disciplinato dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada DPR n. 495/92 per quanto riguarda le caratteristiche e l'ubicazione, gli impianti pubblicitari dovranno uniformarsi a quanto di seguito descritto.

art. 13 - Struttura e modalità di installazione

Gli impianti devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Se visibili da spazi pubblici, anche la parte posteriore deve avere un aspetto decoroso.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo, di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Inoltre dovranno essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle aree pavimentate o non su cui si è intervenuto.

Non sono ammessi impianti sporgenti dal prospetto della facciata a cui sono posti, se non nel caso di cassonetti delle insegne d'esercizio, per una sporgenza max di 20 cm.

In particolare le **insegne di esercizio posate sulle facciate degli edifici residenziali**, sono ammesse:

- a) Nell'apposita fascia portainsegna
- b) Negli spazi all'uopo riservati e già previsti in sede di progettazione delle opere.
- c) Nello spazio sopra luce
- d) All'interno della vetrina
- e) Su facciata, con sagoma che rispetti le partiture finestrate con simmetria e senza eccedenze.

In caso di impossibilità al rispetto dei sopraddetti criteri, il progetto potrà essere preventivamente sottoposto all'esame della Commissione Comunale per il Paesaggio

Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Non devono avere forme tali da creare spigoli vivi e pericolosi.

art. 14 - Materiali e Colori

I colori dei mezzi pubblicitari non possono essere in contrasto con le disposizioni contenute nel Dlgs n. 285 del 30 aprile 1992 e Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni, ma anche per non turbare l'aspetto complessivo della struttura su cui sono posti.

Non è consentito per lo sfondo dell'impianto, il colore bianco, se retroilluminato o luminoso.

Occorre altresì evitare che il colore rosso costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Gli impianti pubblicitari posti su facciate di fabbricati ove esistono già altre forme fisse di pubblicità dovranno tenere conto del formato e del colore degli impianti già esistenti in modo da completare in maniera omogenea e ordinata la composizione del prospetto.

Per gli impianti pubblicitari di servizio i colori utilizzati non devono, creare confusione agli utenti della strada utilizzando i colori rosso e verde nelle gradazioni degli impianti semaforici.

Nel caso di intersezioni semaforizzate all'interno del Centro abitato, è vietato l'uso dei colori rosso e verde ad una distanza dalle stesse inferiore a 50 mt.

Le targhe di esercizio e professionali devono essere in ottone satinato o altro materiale inossidabile dello stesso colore;

art. 15 - Illuminazione

Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntuale o lineare o planare, illumina aree fabbricati monumenti manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

I mezzi pubblicitari illuminati di luce propria o indiretta devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 50 del DPR 495/92 e successive modificazioni.

Le sorgenti luminose, e gli altri impianti pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno del Centro abitato, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa comunque tale da provocare abbagliamento. Fuori dal centro abitato si demanda a quanto stabilito nel Codice della Strada e suo regolamento attuativo.

È vietato installare sorgenti luminose o impianti luminosi in posizione tale da recare disagi alle abitazioni.

Gli impianti pubblicitari con impianto luminoso, mono o bifacciale, dotato di dispositivo di scorrimento delle immagini pubblicitarie e retroilluminato **non è consentito nel centro abitato**, salvo quanto riportato nell'art. 12 punto 3 del presente Piano.

È vietato l'uso di sorgenti luminose di colore rosso e verde, anche combinati, per i cartelli e altri mezzi pubblicitari posti nel centro abitato ad una distanza dalla carreggiata inferiore a 10 mt, fatta eccezione per la croce rossa o verde luminosa delle farmacie e ambulatori e posti di pronto soccorso. Se posizionati in senso trasversale rispetto il senso di marcia, non possono trovarsi ad una distanza inferiore a 150 mt dalle intersezioni semaforizzate nei centri abitati.

Il sistema d'illuminazione dei mezzi pubblicitari potrà essere:

- a) con sorgente luminosa esterna purché la stessa interessi solo l'insegna e non crei disturbo alla visibilità viaria e non interferisca con il sistema della pubblica illuminazione;
- b) con sorgente luminosa interna;
- c) con luce propria, mediante realizzazioni con tubi al neon o lettere singole del tipo a scatolare chiuso.

art. 16 - Ubicazione

L'installazione degli impianti deve sempre garantire il rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché tutte le disposizioni atte ad assicurare il decoro, l'omogeneità dell'arredo, la continuità dei percorsi pedonali e ciclabili, la vista panoramica e di edifici di interesse architettonico ed ambientale e la sicurezza stradale.

I supporti di cartelli e dei manufatti pubblicitari devono in ogni caso garantire uno spazio libero di passaggio di almeno 1,50 metri se installati su marciapiedi o passaggi pedonali latitanti la carreggiata stradale. Fermo restando quanto già disciplinato negli articoli 51 e 52 del DPR 495/92 e successive modificazioni, per le ubicazioni si applicano i limiti che seguono.

È vietata l'installazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.

È vietata l'installazione sugli impianti della segnaletica stradale, della pubblica illuminazione, sugli alberi, sulle siepi.

È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

È vietata la collocazione di impianti pubblicitari sulle recinzioni fatta eccezione per quelle attività la cui ubicazione non è visibile dalla strada.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio all'interno del Centro abitato valgono le disposizioni di cui all'art. 52 del DPR 495/92 e successive modificazioni.

Gli impianti non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e non creare pericolosità e disagi agli utenti della strada e dei percorsi pedonali e ciclabili.

All'interno del Centro abitato gli impianti devono essere collocati a distanze dal limite della carreggiata non inferiore a mt 1,50, ad eccezione degli impianti collocati in aderenza all'edificio.

Per garantire il passaggio agevolato dei portatori di disabilità bisogna garantire uno spazio tra le strutture esistenti ed il cartello di almeno 1,50 mt, non intralciare le svolte o le immissioni alle rampe od altri accessi o attraversamenti pedonali.

È vietata, inoltre, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue.
- b) in corrispondenza delle intersezioni stradali.
- c) lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della Strada.
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°.
- e) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi indicati dalla relativa segnaletica.
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari.
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe.
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.
- i) Sui pali di supporto degli impianti di pubblica illuminazione mezzi pubblicitari di ogni tipo all'interno di aree di verde pubblico e di arredo, nei parchi e giardini pubblici.

art. 17 - Distanze

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Gli impianti non devono, comunque, ostacolare la visibilità della segnaletica stradale entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari, fuori dal centro abitato è consentito nel rispetto dei limiti di cui all'art. 51 comma 2 5 e 6 del DPR 495/92 e successive modificazioni.

Il posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari, nel centro abitato, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è consentito nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) prima delle intersezioni: 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, 30 lungo le strade locali;
- b) dopo le intersezioni: 25 mt;
- c) prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione: 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, 30 lungo le strade locali
- d) dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione: 25 mt;
- e) prima degli impianti semaforici: 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, 30 lungo le strade locali;
- f) dopo gli impianti semaforici: 25 mt;
- g) prima e dopo i cartelli e gli altri impianti pubblicitari: 25 mt per gli impianti diversi dagli striscioni locandine e standardi;

- h) prima e dopo i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari: 12,5 mt per gli striscioni, le locandine e gli standardi (vedasi comma 10 art. 51 DPR 495/92);
- i) prima e dopo i segnali di indicazione: 25 mt.

Per i **cartelli e agli altri mezzi pubblicitari** collocati parallelamente al senso di marcia, ed in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno 1,5 mt, non si applicano i limiti stabilito ai precedenti, ad eccezione delle distanze di cui ai punti a) e b). (comma 6 art. 51 del Regolamento d'attuazione del Codice della Strada).

Per le **insegne di esercizio** collocate parallelamente al senso di marcia, se in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o recinzioni o nelle pertinenze private della sede dell'attività, ad almeno 1,5 mt dalla carreggiata, è consentito il posizionamento in deroga ai limiti sopra elencati (comma 5 art. 51 del Regolamento d'attuazione del Codice della Strada).

art. 18 - Nuclei storici ed area soggette a vincoli paesaggistici

L'autorizzazione alla posa di impianti pubblicitari in aree soggette a vincoli paesaggistici di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Dlgs 42/2004, al DPR 31/2017 l.m.i. ed ulteriori norme in materia applicabili, è subordinata all'acquisizione della preventiva Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dall'ente competente.

Al fine di mantenere l'uniformità e il decoro e di adattarsi allo stile architettonico degli edifici interni ai nuclei storici o di antica formazione, individuati nel Piano delle regole del PGT vigente, l'autorizzazione alla posa di impianti pubblicitari su tali edifici, è subordinata al rispetto di quanto stabilito all'art. 15 delle relative NTA, oltre a quanto di seguito prescritto:

1. i colori delle scritte e del fondo dovranno essere coerenti ed in armonia con lo stile dell'edificio, di tonalità non accesa, soprattutto per quanto riguarda i colori rosso e verde;
2. la sagoma dell'insegna dovrà rispettare le partiture finestrate con simmetria e senza eccedenze;
3. il fondo dell'insegna non dovranno essere di colore bianco e né retroilluminato
4. Il profilo interno dell'insegna dovrà essere posto, possibilmente, in aderenza al profilo della facciata (sporgenza massima 0,10 mt);
5. Non è consentita la collocazione sulle recinzioni e né il posizionamento di totem e similari.

CAPO IV

REGIME AUTORIZZATIVO

Per i tratti di strada statale regionale o provinciale, situati all'interno del centro abitato, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del comune in quanto ente con più di 10.000 abitanti.

Se visibili da una strada appartenente ad un ente diverso dal comune, l'autorizzazione dei mezzi è subordinata al preventivo nulla osta di tale ente.

Non sono soggette ad autorizzazione le insegne e i mezzi pubblicitari esposti all'interno di centri commerciale e non visibili dalla strada pubblica.

L'autorizzazione è obbligatoria anche nei casi di esenzione dal pagamento dell'imposta.

Sono considerati illegittimi sia gli impianti privi di autorizzazione che quelli diversi dall'autorizzazione rilasciata.

La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni è di competenza del Comando di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*, che procede effettuando sopralluoghi ed accertamenti presso luoghi pubblici ed aperti al pubblico, anche a seguito di segnalazioni scritte. Le violazioni riscontrate verranno sanzionate secondo quanto disposto dall'art. 23 commi 11 e 12 del Codice della Strada, con relativa intimazione alla rimozione nei casi previsti all'art. 23 comma 13bis e con le modalità previste dall'art. 40 del Regolamento.

art. 19 - Domanda di autorizzazione

Quanto già previsto all'art. 39 del "*Regolamento*", è integrato da quanto disposto nel presente articolo.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di un proprio mezzo pubblicitario, deve presentare al SUAP, (almeno 60 giorni prima della data presunta per l'installazione dell'impianto o della scadenza della precedente autorizzazione), del Comune di Peschiera Borromeo, mediante lo sportello telematico la relativa domanda in bollo predisposta sul sito telematico "impresainungiorno.gov.it".

Qualunque documentazione o comunicazione in partenza o arrivo avverrà mediante il suddetto sito.

Il rinnovo non opera automaticamente ma è soggetto ad una nuova valutazione dell'ente con le stesse modalità stabilite per una nuova collocazione.

L'autorizzazione è personale e non cedibile, se non previo consenso dell'Amministrazione Comunale a seguito di richiesta di voltura.

L'installazione dell'impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire entro il termine di 6 mesi dal rilascio come da art. 39 comma 11 del Regolamento.

a) **nel caso di nuova installazione** è obbligatorio allegare alla domanda di autorizzazione almeno la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, redatta ai sensi del Dpr 445/00 e ss.mm.ii., con la quale si attesta che il manufatto è stato calcolato e realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità e la sicurezza; un bozzetto del messaggio, sia in pianta che in prospetto, anche mediante documentazione fotografica o ricostruzioni, da cui si evince il materiale utilizzato, i colori e le dimensioni, l'altezza rispetto la carreggiata. Qualora siano presenti altri mezzi pubblicitari, al fine di evidenziare l'omogeneità e conformità con gli stessi, occorre inserirli nel bozzetto;

- 2) una planimetria, in scala non inferiore a 1:200, che evidenzia la posizione dell'impianto rispetto gli edifici e la carreggiata, il passaggio per i disabili e le distanze rispetto ai segnali stradali (indicandone la tipologia) ed agli altri cartelli limitrofi ed alle intersezioni più vicine;
- 3) in presenza di altri impianti, collocati sulla stessa facciata, anche non di proprio interesse, oltre a garantire la coerenza dei colori e caratteristiche estetiche richieste al punto 1., occorre presentare la verifica delle superfici complessive di tutte le insegne presenti sulla facciata, al fine del rispetto del limite dimensionale disposti all'art. 48 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per gli impianti fuori dal centro abitato e prescritto negli articoli del presente Piano;
- 4) la ricevuta del versamento per i diritti di segreteria;
- 5) gli estremi identificativi di due marche da bollo per la domanda e per l'autorizzazione;
- 6) in caso di impianto visibile da strada appartenente ad enti gestori diversi da quella comunale, occorre copia del nulla osta rilasciato dal suddetto ente gestore;
- 7) nel caso l'installazione dell'impianto preveda la posa di pali, copia dell'autorizzazione dell'ente gestore dei sottoservizi presenti in quell'area;
- 8) nel caso di eventi speciali per i quali la posa è a carattere temporaneo, indicare l'intervallo di tempo dell'evento;
- 9) nel caso di impianti da collocare in area o su edifici soggetti a vincoli paesaggistici (art. 153 del Dlgs 42/04 e successivi) o storico monumentali (art. 49 del Dlgs 42/04), occorre l'autorizzazione relativa o documentazione necessaria per il rilascio della stessa;
- 10) nel caso sia apposto su aree o edificio non appartenenti al richiedente, occorre il consenso/autorizzazione del proprietario o amministratore di condominio dell'area o edificio corredato di documento d'identità in corso di validità;
- 11) Nel caso di occupazione/manomissioni di suolo pubblico, occorre la preventiva autorizzazione all'ufficio di competenza.
- 12) in caso di posa di impianti pubblicitari soggetti a particolari sollecitazioni (impianti posti sulla copertura o a sbalzo - insegne a bandiera) è necessario acquisire dichiarazione, redatta da professionista abilitato, ai sensi del Dpr 445/00 e ss.mm.ii., con la quale si attesta che il manufatto ed il sistema di fissaggio alla struttura esistente sono stati calcolati, realizzati e posti in opera tenendo conto della spinta del vento in modo da garantire la stabilità e la sicurezza.
- 13) in caso di impianti pubblicitari su pali o altri sostegni fissati al suolo occorre presentare un progetto di verifica delle fondazioni, redatto da un professionista abilitato;

b) **Nel caso di rinnovo di una precedente autorizzazione**, dovranno essere indicati obbligatoriamente nella domanda, gli estremi della stessa, l'indirizzo presso il quale è posizionato l'impianto e la dichiarazione della sussistenza del buon stato conservativo dell'impianto e di stabilità dello stesso.

Non è necessario allegare i documenti elencati alla lettera a) punti 2), 3), 8) e 11) e se di competenza, i nulla osta ed autorizzazioni a carattere permanente.

c) **nel caso di sola variazione del messaggio pubblicitario**, nell'ambito della validità della stessa autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, il soggetto titolare dell'autorizzazione può fare domanda di cambio immagine, presentando la documentazione lettera a) punti 1), 4), 5), 6), 7) e 9).

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato dal richiedente prima del ritiro dell'autorizzazione.

Il comune ha 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, per espletare il provvedimento amministrativo di concessione o negazione dell'autorizzazione.

Il termine rimane sospeso quando si richiedono i pareri ad enti esterni o integrazioni della documentazione al richiedente.

L'integrazione della domanda dovrà essere prodotta entro il termine stabilito in base alla complessità del documento da inviare e comunque non inferiore a 30 giorni. Il mancato inoltro nel termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

Il mancato rispetto del termine di 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione.

art. 20 - Validità dell'autorizzazione

“L'autorizzazione per l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3” – DPR 495/1992 art 53 c. 6.

Si rinvia in ogni caso all'art. 39 comma 14 del “Regolamento”.

art. 21 - Norme finali e transitorie

Le norme del presente Piano sono immediatamente efficaci per tutte le nuove istanze pervenute dopo la data della sua entrata in vigore (dopo 15 giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale).

Il rinnovo delle autorizzazioni per tutti gli impianti in scadenza dovrà rispettare le norme del presente piano ad eccezione delle insegne di esercizio precedentemente autorizzate.

Le varianti in materia di definizione del centro abitato, classificazione delle strade, vincoli ambientali e paesaggistici o storici e artistici, oltre che le varianti al “Regolamento” che dovessero intervenire con apposito atto o disposizione legislativa successivamente all'approvazione del presente Piano Generale degli impianti, sono immediatamente efficaci per il Piano stesso.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 29/01/2013 è sostituito dal presente.

Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Piano si rimanda al Dlgs n. 285 del 30 aprile 1992 e DPR 495/92 e successive modificazioni ed al “Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni” nonché ad ogni altra disciplina applicabile alla materia.